

Cuneo, lì 28 marzo 2022

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 17/2022

NUOVI SCONTI DI IMPOSTA PER AUTOTRASPORTATORI ED IMPRESE CHE CONSUMANO MOLTA ENERGIA E GAS

Al fine di **contenere** i costi dell'energia elettrica e del gas naturale, con il DL Energia del 1° marzo 2022 sono stati introdotti, tra l'altro, alcuni **crediti d'imposta**.

CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE DI TRASPORTO MERCI

Alcune misure di favore sono state inoltre introdotte per le imprese esercenti attività logistica e di **trasporto delle merci in conto terzi**, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia.

Il Decreto energia, per l'anno 2022, prevede il riconoscimento, nei limiti delle risorse stanziato, di:

- un credito d'imposta pari al **15%** del costo di acquisto (al netto dell'IVA) del componente AdBlue (additivo per la riduzione degli ossidi di azoto dai gas di scarico), rivolto alle imprese dotate di mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti;
- un credito d'imposta pari al **20%** (al netto dell'IVA) delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale liquefatto, rivolto alle imprese dotate di mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

Con prossimo decreto saranno definite le disposizioni attuative.

È inoltre previsto anche un **incremento** di risorse per il 2022 ai fini della **deduzione forfetaria** per gli autotrasportatori ex art. 66 comma 5 del TUIR.

CREDITO D'IMPOSTA SU COSTI PER ENERGIA ELETTRICA

Viene **esteso al secondo trimestre 2022** il credito d'imposta già riconosciuto alle **imprese c.d. "energivore"** (a forte consumo di energia elettrica) pari al **20%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel secondo trimestre 2022 a favore delle suddette imprese, i cui costi per kWh, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30%** relativo al medesimo periodo del 2019.

La nuova agevolazione riguarda altresì i costi relativi all'energia elettrica **prodotta** dalle imprese energivore e **autoconsumata** nel **secondo trimestre** del 2022. In tal caso, l'incremento del costo dell'energia elettrica va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER ESSERE NELL'ELENCO IMPRESE ENERGIVORE?

Secondo la normativa in vigore dal 1° gennaio 2018, fanno parte dell'elenco energivori e, quindi, accedono alle agevolazioni sui costi dell'energia, **le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno considerando anche l'autoconsumo da impianti di produzione da fonti rinnovabili e che rispettano uno dei seguenti requisiti:**

- **operano in uno dei settori dell'Allegato 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc...) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc...)** delle Linee guida della Commissione Europea 200/01 in merito agli aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia (si tratta di imprese sottoposte a forte competizione a causa dei costi energetici);
- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma appartengono agli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti per gli anni 2013/2014 dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

CREDITO D'IMPOSTA SU COSTI PER GAS NATURALE

È riconosciuto un credito d'imposta a favore delle imprese a **forte consumo di gas naturale**, pari al **15%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato **nel secondo trimestre del 2022**.

Sono definite a "forte consumo di gas naturale" le imprese che:

- operano in **uno dei settori di cui all'Allegato 1** del Decreto MITE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle/indumenti da lavoro/biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc...);
- hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici **non inferiore al 25%** del volume di gas naturale DI 1gWh/anno al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Al fine dell'accesso al bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Con decreto saranno definite le disposizioni attuative.